



**Tribunale di Milano  
Sezione II Civile  
RG /2024**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori  
dott. Laura De Simone                      Presidente  
dott. Luisa Vasile                          Giudice  
dott. Guendalina A. V. Pascale      Giudice relatore ed estensore  
ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

decidendo sul ricorso iscritto nel Registro Generale al numero di ruolo indicato in epigrafe e presentato,  
*ex artt. 25sexies, 25septies e 284 CCI*, al fine dell'omologazione del concordato semplificato di  
gruppo, dalle società

(di seguito ), CF  
(di seguito ), CF  
(di seguito ), CF (di  
seguito ), CF  
(di seguito ), CF )  
(di seguito DP), col patrocinio degli Avv.ti , e

PARTE RICORRENTE

e con l'opposizione di

**AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO CF**

col patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato

PARTE OPPONENTE

Le società debitrice, costituite da un gruppo di cinque cooperative, la cui attività è quella di logistica, facchinaggio e imballaggio e il cui stato di crisi deriva, nella prospettazione delle ricorrenti medesime, dal contenzioso col loro principale committente e dal venire meno delle commesse nei confronti del secondo principale cliente Italsempione spa, hanno intrapreso un percorso di composizione negoziata, presentando, quindi, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17 co. 8 CCI, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCI e chiedendone ritualmente l'omologa. In ordine ai presupposti di cui all'art. 25sexies co. 3 e 4 CCI deve richiamarsi il precedente decreto emesso in data 12.12.24 ai sensi della medesima norma.

Quanto, poi, al piano, esso risulta articolato nei due seguenti punti:

- 1) per tre cooperative ( ) sono previsti la liquidazione degli attivi, l'incasso della transazione con Italmondo per euro 1.100.000,00 condizionato alla definitiva omologa del CS e l'erogazione di finanza esterna da parte del sig. , Presidente del CdA della capogruppo ^ per euro 120.000,00, liquidità con cui è previsto il pagamento del 100% del ceto creditorio privilegiato ex art. 2751*bis* cc entro un anno dall'omologa, del 7,75% dell'Erario privilegiato e dell'1,23% del chirografo *ab origine* e degradato, costituito, quest'ultimo, sempre dall'Erario;
- 2) per le due restanti cooperative ( ) sono previsti la liquidazione degli attivi e l'incasso di crediti per euro 171.598,00, l'incasso del ricavato dalla transazione con Italsempione per euro 996.700,00 circa (condizionato alla definitiva omologa del CS), l'incasso dei canoni di affitto del ramo d'azienda di , comprensivo dei dipendenti, per euro 35.000,00 e la successiva cessione dello stesso al corrispettivo di euro 1.400.000,00, nonché l'erogazione di finanza esterna da parte del medesimo sig. per euro 80.000,00, liquidità con cui è previsto il pagamento del 100% del ceto creditorio privilegiato ex art. 2751*bis* cc entro un anno dall'omologa, il 100% del debito previdenziale entro 3 anni dall'omologa e il 4,76% dell'Erario privilegiato, nonché l'1,44% del chirografo per natura e degradato, costituito, quest'ultimo, dall'Erario, entro 5 anni dall'omologa.

Risulta proposta opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25sexies co. 4 CCI, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano, che ha censurato innanzitutto l'intervenuta asserita quantificazione *ex adverso* del proprio credito per difetto e ha affermato l'irricevibilità delle proposte di transazione fiscale pervenute nel corso della composizione negoziata, essendo stata nelle more aperta la liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una delle Cooperative dell'affermato gruppo e non sussistendo la competenza dell'intestato Tribunale per quest'ultima, in quanto avente sede in Seregno. Il medesimo creditore ha, quindi, altresì invocato l'inammissibilità dello strumento del concordato semplificato nella presente fattispecie, sia in quanto avrebbe difettato il presupposto dell'*extrema ratio*, sia in quanto abusivo. AdE, infatti, con riferimento al presupposto appena invocato, ha ribadito che, nel corso della composizione negoziata era stato più volte prospettato dalle società il deposito di un accordo di ristrutturazione, mentre, con riferimento all'utilizzo abusivo dello strumento di soluzione della crisi prescelto, ha censurato la mancanza di garanzie per i creditori connessa alla cessione dell'unico ramo di azienda attivo, facente capo alla Cooperativa .

Le società ricorrenti, a loro volta, hanno ritualmente replicato, riconducendo la diversa quantificazione operata dal creditore opponente all'intervenuto inserimento di poste in contenzioso e

affermando, in ogni caso, l'irrilevanza della relativa contestazione ai fini dell'omologa, non essendo previsto nel piano il pagamento integrale del debito erariale.

Quanto, poi, alla dedotta *ex adverso* intervenuta sottoposizione della \_\_\_\_\_ – unica con sede in Comune \_\_\_\_\_ non ricompreso nel circondario sottoposto alla competenza territoriale dell'intestato Tribunale – alla LCA, le ricorrenti hanno vibratamente contestato detta circostanza, deducendo, al contrario, che il relativo decreto ministeriale non era mai stato pubblicato, così diventando inefficace.

Le Cooperative hanno, ancora, ulteriormente confermato di aver elaborato proprio all'interno di detto ultimo percorso le proposte di transazione fiscale, già in linea con la manovra successivamente attuata trattandosi di saldo e stralcio e ritualmente sottoposte al creditore opponente, che non le avrebbe accettate; solo all'esito di detto diniego le medesime si sarebbero indirizzate verso lo strumento del concordato semplificato, che, potendo prevedere sia la falcidia dei debiti privilegiati, sia la cessione dell'azienda, al momento solo affittata, non comporterebbe alcun abuso, essendo peraltro previsto l'utilizzo del corrispettivo per il pagamento del ceto creditorio.

Ritiene il Collegio che l'opposizione debba essere respinta.

Le ricorrenti hanno, infatti, documentato che il decreto di sottoposizione della \_\_\_\_\_ alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è stato emesso in data 26.2.24 (v. visura in atti), dunque nel vigore della proroga per 120 giorni decorrenti dal 12.12.23 delle misure protettive pronunciata in data 27.12.23, e peraltro lo stesso non risulta ritualmente pubblicato.

Quanto alle doglianze ulteriori del creditore opponente, è appena il caso di richiamare il provvedimento con cui è stato dichiarato ammissibile il concordato semplificato di gruppo, in ossequio all'orientamento prevalente in sede di giurisprudenza di merito (v. ex multis Trib. Bergamo 26.4.23, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), con conseguente applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, del disposto dell'art. 286 co. 1 CCI, cui le ricorrenti hanno prestato ossequio.

A ciò deve aggiungersi che lo stesso Esperto della composizione negoziata, nella propria relazione di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 co. 8 CCI, ha espressamente affermato l'impraticabilità delle soluzioni previste dall'art 23, commi 1 e 2, lettera b) CCI, dando atto dell'intervenuta serrata interlocuzione proprio col creditore erariale nel corso del procedimento in ordine alle proposte di transazione fiscale, pure in atti, aventi contenuto schiettamente sovrapponibile, quanto al trattamento dei relativi crediti, al piano successivamente depositato ex art. 25sexies CCI.

Quest'ultimo, coerentemente col disposto del primo comma della norma appena citata, ha natura schiettamente liquidatoria, sicchè non risulta abusiva la prevista cessione dell'unico ramo di azienda attivo del gruppo, attualmente affittato, essendo il trasferimento demandato alla fase esecutiva che avverrà sotto la vigilanza del GD ed essendo il ricavato destinato alla soddisfazione del ceto creditorio.

Quanto ai presupposti per l'omologa del concordato di cui all'art. 25sexies co. 5 CCI, deve richiamarsi integralmente il parere dell'ausiliario all'uopo nominato dott.ssa \_\_\_\_\_, che ha analizzato partitamente e diffusamente sia il piano, sia l'alternativa liquidatoria, prospettando più scenari plausibili e motivando le proprie conclusioni in modo logico e tecnicamente adeguato.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, e tenuto conto della situazione economico-finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, reputa il Tribunale che sussistano tutti i presupposti per la richiesta omologa, con compensazione delle spese di lite, non avendo le ricorrenti chiesto un diverso provvedimento sul punto.

Può infine confermarsi come Liquidatore l'Ausiliario dott.ssa \_\_\_\_\_ a, demandando al GD gli atti autorizzativi necessari all'esecuzione del piano concordatario.

### **P Q M**

Visto il combinato disposto degli artt. 25sexies, 25septies e 284 CCI;

- 1) rigetta l'opposizione e omologa il concordato semplificato di gruppo presentato dalle società debitorie sopra generalizzate;
- 2) spese di lite compensate;
- 3) nomina quale Liquidatore la dott.ssa \_\_\_\_\_ ;
- 4) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, il 17.4.25

Il Presidente  
Dott.ssa Laura De Simone